



Osservazioni al progetto di legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 2235 *"Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale"* (Delibera di Giunta Regionale n. 345 del 9 marzo 2026)

1. Il Gruppo Sorgenia

Nata nel 1999, Sorgenia, recentemente protagonista di una importante operazione di integrazione con EF Solare Italia, è oggi il primo operatore italiano nella produzione fotovoltaica con oltre 940 MW in esercizio nel Paese e uno dei principali player del mercato elettrico italiano. Partecipata da F2i Sgr, che conferma il ruolo di azionista di maggioranza, e dal fondo statunitense Sixth Street, Sorgenia è una piattaforma integrata che coniuga un ampio portafoglio di impianti rinnovabili tra Italia e Spagna con centrali a ciclo combinato a gas naturale, combinazione fondamentale per assicurare equilibrio e stabilità al sistema elettrico nazionale. La potenza installata complessiva del gruppo supera oggi i 6 GW. Vocata a sostenibilità e innovazione, l'azienda accompagna i propri clienti, che oggi sono oltre un milione, nell'adozione di soluzioni costruite su misura. Dal 2019 è Best Workplace.

Il piano industriale prevede un importante sviluppo di impianti fotovoltaici, eolici e batterie di accumulo per oltre 5 GW in Italia e Spagna. Parallelamente, sono previsti interventi di miglioramento tecnologico e valorizzazione per l'attuale portafoglio di impianti rinnovabili e per le centrali a ciclo combinato.

La combinazione di un'accresciuta produzione da fonti rinnovabili con la vendita di energia consente a Sorgenia di ottimizzare le sinergie interne e incrementare la propria competitività nel mercato italiano. Il modello integrato adottato dall'azienda genera valore lungo l'intera filiera, favorendo lo sviluppo sostenibile per tutti gli stakeholder.

Ulteriori informazioni possono essere reperite presso il sito <https://gruppo.sorgenia.it>

2. Osservazioni e proposte

Nel seguito del documento sono illustrate alcune osservazioni puntuali alla proposta di legge regionale (nel seguito "PdL") dell'Emilia-Romagna n. 2235 *"Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale"* (Delibera di Giunta Regionale n. 345 del 9 marzo 2026).

Sede Legale

Via Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia
Cap. Soc. Euro 150.000.000,00 i.v. - REA MI 1594238
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi e C.F. 07756640012
Partita IVA 12874490159

Sorgenia SpA
sorgenia.it

Milano

Via Algardi, 4
20148 Milano - Italia
T +39 02.67.194.1
F +39 02.67.194.210

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 - Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola

Comma 3: *“Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2, calcolate tenendo conto degli impianti già autorizzati e abilitati nonché delle eventuali scadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, le nuove istanze presentate devono essere rigettate da parte dell’Amministrazione procedente, fatta salva la conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 1, comma 2 lett. b) della presente legge.”*

Osservazioni: La disposizione in merito al rigetto delle istanze appare in contrasto con la norma statale. L’art. 11-bis comma 4 del D.Lgs 190/2024 (e in particolare il criterio di cui alla lettera g) al quale questa disposizione si riferisce), infatti, stabilisce principi per la definizione, da parte delle Regioni, di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle definite al comma 1 del medesimo articolo (aree idonee *ope legis*), e non soglie massime per l’autorizzazione di nuove iniziative.

Inoltre, il medesimo comma 4 dell’art. 11-bis del D.Lgs 190/2024 alla lettera d), prevede espressamente l’impossibilità da parte delle Regioni di porre *“divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*.

Si auspica, pertanto, lo stralcio del comma 3 dell’articolo 4 della PdL.

TITOLO II - CRITERI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE

CAPO I IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Articolo 9 - Impianti fotovoltaici a terra

Comma 8: *“Ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 190 del 2024, il proponente allega all’istanza per gli impianti fotovoltaici a terra un’attestazione in merito all’assenza nel triennio precedente di colture certificate rilasciata dai Centri di Assistenza Agricola abilitati ad operare sull’Anagrafe delle aziende agricole.”*

Osservazioni: L’introduzione del requisito di presentazione dell’attestazione di assenza di colture certificate unitamente alla presentazione dell’istanza autorizzativa appare in

contrasto con la norma nazionale, che già prevede la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra esclusivamente in un sottoinsieme ben definito e ristretto di aree, rispetto al quale non risulta possibile introdurre ulteriori limitazioni. In tal senso, la previsione di cui al comma 8, qualora approvata, risulterebbe ostantiva rispetto alla realizzazione di tutti quei progetti fotovoltaici localizzati in aree che, pur risultando idonee *ope legis*, sono caratterizzate dalla presenza di colture certificate.

Si propone pertanto di modificare il comma 8 con l'aggiunta della possibilità per il proponente, in alternativa alla presentazione dell'attestazione di assenza di colture certificate, di allegare all'istanza di autorizzazione una dichiarazione di impegno ad avviare i lavori di realizzazione dell'impianto non prima che siano decorsi tre anni dall'ultima produzione di colture certificate.

Articolo 10 - Impianti agrivoltaici

Comma 1: *“In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 8, e 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree aventi destinazione agricola del territorio regionale deve:*

[...]

c) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, la fertilità del suolo e il microclima.”

Osservazioni: al fine della qualifica di impianto agrivoltaico, la formulazione proposta introduce come obbligatorie caratteristiche quali i sistemi di monitoraggio dell'impatto sulle colture, del risparmio idrico, della fertilità del suolo e del microclima. Tali sistemi non sono previsti nella definizione di impianto agrivoltaico di cui al D.Lgs. n. 190/2024 e comportano un aggravio in termini di costi di investimento di gestione che appare ingiustificato e tale da determinare un incremento dei costi di generazione degli impianti, a diretto svantaggio del sistema. I requisiti di cui alla lettera c) paiono infatti ripresi dall'articolo 65, commi 1 quater e 1 quinquies, del D.L. n. 19/2012, che tuttavia disciplinava le caratteristiche richieste ad un impianto agrivoltaico esclusivamente per l'accesso agli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011. Si propone pertanto di prevedere lo stralcio del punto c).

Inoltre, al fine di una maggiore chiarezza interpretativa, si suggerisce di specificare, come previsto dalla norma nazionale e come già indicato nella lettera b) comma 1 dell'art. 10 della PdL, che per gli impianti agrivoltaici debba essere assicurata la continuità delle attività agricole e pastorali nelle aree interessate dal progetto, indipendentemente dal soggetto che svolge l'attività agricola che potrebbe variare nel corso della vita utile dell'impianto.

CAPO II ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Articolo 12 - Impianti eolici

Comma 1: *“In applicazione dei principi stabiliti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti eolici nelle aree agricole del territorio regionale deve garantire una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti.”*

Osservazioni: Il limite di producibilità minima annua di duemilatrecento ore equivalenti appare particolarmente stringente e tale da impedire la realizzazione di progetti eolici in gran parte del territorio regionale. La soglia minima di producibilità prevista dalla PdL, infatti, risulta sovrastimata rispetto ai valori caratteristici del territorio regionale e ai valori che garantiscono la sostenibilità tecnico ed economica degli impianti eolici.

Si auspica, pertanto, lo stralcio del comma 1 dell'articolo 12 e, in subordine, la modifica della soglia minima di producibilità a duemila ore equivalenti.

Comma 4: *“Ai fini del rispetto dei limiti di producibilità degli impianti eolici dovrà essere effettuata una rilevazione tramite torri anemometriche o telerilevamento con strumentazione tipo lidar localizzate al massimo entro 1 chilometro dal sito sede di impianto all'interno dello stesso ambito orografico, per una durata minima di un anno. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, attraverso l'approvazione di apposite Linee Guida, può prevedere modalità di calcolo della producibilità degli impianti attraverso l'analisi di dati satellitari.”*

Osservazioni: In primo luogo si osserva che la verifica del rispetto dei limiti di producibilità degli impianti eolici tramite rilevazione in sito con torri anemometriche o telerilevamento con strumentazione tipo lidar per una durata minima di un anno, se prevista come requisito per l'ammissibilità dell'istanza di autorizzazione, appare in contrasto con i principi generali dell'art.2 comma 2 del D.Lgs 190/2024 che stabilisce che gli impianti di

produzione di energia da fonti rinnovabili “*sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti*”.

Si propone, pertanto, di consentire la verifica della producibilità in sede di presentazione delle istanze di autorizzazione degli impianti eolici tramite l’analisi di dati satellitari (possibilità peraltro già contemplata dal comma 4 dell’articolo 12 della PdL), da confermare con rilevazioni in sito prima del rilascio del decreto di autorizzazione.

Si osserva, inoltre, che il limite di localizzazione della strumentazione per la campagna di misura anemologica entro 1 chilometro dal sito sede di impianto appare particolarmente stringente. Si propone, pertanto, di estendere il suddetto limite a 10 km dal sito sede di impianto. Tale distanza consentirebbe di ottenere misure anemologiche rappresentative del sito sede di impianto, come previsto anche dagli standard internazionali, permettendo al contempo di valorizzare l’analisi dei dati registrati da torri anemometriche già installate, superando eventuali problematiche di accessibilità ai siti di installazione della strumentazione di misura e di raggiungimento di accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati.